

Centro Studi

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il decreto reso sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza è impugnabile in cassazione?

Il decreto reso dall'autorità giudiziaria sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza non è impugnabile in cassazione a norma dell'[art. 111 Cost.](#), trattandosi di atto di [volontaria giurisdizione](#) che è adottato sulla base della sola audizione del cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che pertanto non si traduce in statuizioni sul diritto stesso, non ravvisabili in valutazioni di tipo meramente deliberativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l'amministrazione depositaria del provvedimento. Tale orientamento, peraltro espresso con specifico riferimento al rilascio di copia del provvedimento munita di formula esecutiva deve reputarsi costituire quello ormai dominante in sede di legittimità.

NDR: in senso conforme Cass. 9234/1996, 10917/1993, 10109/1993 e 11751/1992; in senso contrario Cass. n. 1973/1986.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.11.2019, n. 28432

...omissis...

La ricorrente, in relazione ad un giudizio previdenziale intentato dinanzi al Tribunale di Taranto, di cui assumeva la durata irragionevole, chiedeva alla Corte d'Appello di Potenza la liquidazione dell'equo indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001. La Corte d'Appello con decreto emesso dal Consigliere delegato in data 25/2/2016 accoglieva il ricorso condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.500,00. A seguito di notifica del decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato, la ricorrente chiedeva il rilascio di copie esecutive del decreto in questione e tale richiesta era disattesa dalla Corte d'Appello di Potenza con decreto del 7 settembre 2018 nel quale si rilevava che poichè lo stesso difensore della ricorrente dava atto di avere notificato solo il decreto e non anche il ricorso introduttivo, tale notificazione era nulla per incompletezza rispetto al parametro di cui alle L. n. 89 del 2001, art. 5. Pertanto poichè tale nullità non poteva reputarsi sanata, non avendo l'Amministrazione proposto opposizione, ciò determinava l'inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 5 cit., comma 2.

Avverso tale decreto propone ricorso *omissis* sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

A tal fine occorre evidenziare che, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, e come invece si ricava dal tenore dello stesso provvedimento impugnato, il decreto in esame è stato emesso non già su istanza del debitore ingiunto ex art. 188 disp. att. c.p.c., ma in risposta ad una richiesta della stessa ricorrente volta ad ottenere il rilascio della copia esecutiva del decreto al fine di procedere alla sua esecuzione coatta (cfr. in tal senso Cass. n. 865/2015 secondo cui nel procedimento per l'equa riparazione della violazione del termine ragionevole del processo, l'inefficacia del decreto di ingiunzione al pagamento L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 5, per tardività della notifica non può essere rilevata d'ufficio ma è onere della parte sollevare la relativa eccezione, dovendosi applicare le regole generali sui procedimenti monitori secondo cui il rimedio del ricorso per la dichiarazione di inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c., è ammesso soltanto con riguardo ai decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente).

Nella fattispecie, invece, come si rileva in maniera univoca dalla lettura del provvedimento impugnato, si tratta di rigetto di un'istanza di rilascio di copia del decreto in forma esecutiva, ancorchè motivata sul presupposto dell'intervenuta inefficacia del decreto, stante l'avvenuta notifica del solo decreto senza anche il ricorso introduttivo.

Osserva la Corte che, ancorchè la soluzione in diritto alla quale è pervenuta la Corte distrettuale nel decreto gravato non possa essere condivisa, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 24137/2016) la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo, e non anche del ricorso, non ne comporta l'inesistenza, ma la nullità per incompletezza, sicchè, non essendo applicabile l'art. 188 disp. att. c.p.c., che presuppone una notificazione omessa o giuridicamente inesistente, nell'ipotesi di opposizione da parte dell'amministrazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, il vizio risulta sanato, non essendosi determinata alcuna lesione del diritto di difesa (conf. Cass. n. 5656/2015, nonchè Cass. n. 21420/2018 che osserva che tale carenza del procedimento notificatorio al più può rilevare come idonea a giustificare un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e non anche per addivenire alla declaratoria di inefficacia del decreto), ciò che assume efficacia dirimente è che il provvedimento si è comunque limitato a disattendere una richiesta di rilascio di copie. Stante l'effettiva natura del provvedimento, deve concordarsi con la difesa erariale circa l'inammissibilità del ricorso.

A tal fine deve farsi riferimento alla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9234/1996) che, rivedendo il precedente orientamento espresso isolatamente da Cass. n. 1973/1986, ha precisato che il decreto reso dall'autorità giudiziaria sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza non è impugnabile in cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione che è adottato sulla base della sola audizione del cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che pertanto non si traduce in statuizioni sul diritto stesso, non ravvisabili in valutazioni di tipo meramente deliberativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l'amministrazione depositaria del provvedimento. Tale orientamento, peraltro espresso con specifico riferimento al rilascio di copia del provvedimento munita di formula esecutiva (Cass. n. 10917/1993) deve reputarsi costituire quello ormai dominante in sede di legittimità (Cass. n. 10109/1993; Cass. n. 11751/1992) stante la natura volontaria del procedimento di cui all'art. 745 c.p.c. (cfr. Cass. n. 4523/1998), nel quale deve farsi rientrare anche il provvedimento in esame, in cui il diniego è stato adottato su istanza della parte che si era vanamente rivolta alla cancelleria per il rilascio della copia. Ne deriva che difettando i caratteri della decisorietà e della definitività nel provvedimento impugnato, stante la possibilità per la parte di far valere in via ordinaria contenziosa le ragioni della parte creditrice, il ricorso è inammissibile.

Nè a conclusioni diverse si perverrebbe ritenendo, così come evidenziato nelle memorie, che il provvedimento equivalga ad un diniego di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., posto che anche in tal caso questa Corte ha affermato che (Cass. n. 21046/2006) il provvedimento di rigetto della richiesta di esecutività del decreto ingiuntivo non è impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività, non essendo preclusa la possibilità di una nuova istanza ai sensi dell'art. 647 c.p.c., nè la proponibilità di nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, nè l'esperimento dell'ordinaria azione di cognizione.

Attesa la peculiare fattispecie dedotta in giudizio, per la quale non risultano precedenti specifici in termini, e considerata anche la non corretta individuazione da parte del giudice di merito delle ragioni ostative al rilascio della copia, si ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese. Tuttavia risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.